



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 2
TITOLO II FINALITÀ'	pag. 3
TITOLO III GLI ADERENTI	pag. 3
TITOLO IV GLI ORGANI	pag. 4
• CAPO I: l'Assemblea	pag. 4
• CAPO II: il Comitato Esecutivo	pag. 5
• CAPO III: il Presidente	pag. 6
TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE	pag. 7
TITOLO VI IL BILANCIO	pag. 8
TITOLO VII LE CONVENZIONI	pag. 9
TITOLO VIII ASSUNZIONI DI DIPENDENTI, RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO	pag. 10
TITOLO IX RESPONSABILITÀ'	pag. 10
TITOLO X RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI	pag. 11
TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI	pag. 11

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Denominazione e sede)

- 1.1 E' costituita l'Organizzazione di volontariato, denominata "Associazione Progetto Sorriso" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
- 1.2 L'Organizzazione ha sede in via Molino di Sopra al numero civico 24 nel Comune di Nogara, provincia di Verona. La variazione della sede non comporta la modifica dello Statuto.
- 1.3 In conformità alle leggi vigenti, l'associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
- 1.4 La denominazione "Associazione Progetto Sorriso" può essere seguita dalla locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dal relativo acronimo "Onlus".
- 1.5 L'Organizzazione è a tempo indeterminato.
- 1.6 L'Organizzazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

ART. 2 (Statuto)

- 2.1 L'Organizzazione di volontariato "Associazione Progetto Sorriso" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della Legge Regionale della Regione Veneto 30 agosto 1993 n. 40, delle leggi regionali e statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'Assemblea delibera il Regolamento di Esecuzione dello Statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

- 3.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Aderenti all'Organizzazione.
- 3.2 Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4 (Modifica dello Statuto)

- 4.1 Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, e con la maggioranza dei due terzi degli Aderenti.

ART. 5 (Interpretazione dello Statuto)

- 4.1 Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II: FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6 (Finalità nell'obiettivo)

- 6.1 L'Organizzazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 6.2 La specifica finalità di solidarietà sociale dell'Organizzazione di volontariato è quella di assistenza ad ammalati pediatrici ed alle loro famiglie nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico dovuto a patologie pediatriche gravi e di promozione di tutte le iniziative possibili a loro favore. Lo svolgimento delle attività sarà quindi esclusivamente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e nel settore della beneficenza.

ART. 7 (Ambito di attuazione delle finalità)

- 7.1 L'Organizzazione di volontariato ha come riferimento per la propria attività l'ambito territoriale della Regione Veneto.

TITOLO III: GLI ADERENTI

ART. 8 (Ammissione)

- 8.1 Sono Aderenti dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano per realizzarle.
- 8.2 L'ammissione all'Organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, a insindacabile giudizio dal Comitato Esecutivo.
- 8.3 L'adesione all'Organizzazione e la partecipazione alla vita associativa, non possono essere disposte per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
- 8.4 L'ammissione all'Organizzazione comporta il versamento di una quota associativa annua.
- 8.5 Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata annualmente dall'Assemblea.
- 8.6 Le somme versate come quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 9 (Diritti)

- 9.1 Gli Aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
- 9.2 Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
- 9.3 Gli Aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

ART.10 (Doveri)

- 10.1 Gli Aderenti all'Organizzazione, compresi gli Aderenti eletti a coprire le cariche associative, devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. S'intende pertanto contrario alle finalità dell'Organizzazione ed al presente Statuto, l'uso dell'adesione all'Organizzazione per scopi personali degli Aderenti a fini pubblicitari/commerciali o propagandistico/politici.
- 10.2 Il comportamento verso gli altri Aderenti ed all'esterno dell'Organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, urbanità, rispetto, parità).

ART. 11 (Esclusione)

- 11.1 L'Aderente all'Organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o che rechi danni materiali o morali all'Organizzazione stessa, può essere escluso dall'Organizzazione.
- 10.1 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli Aderenti, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto.

TITOLO IV: GLI ORGANI

ART. 12 (Indicazione degli organi)

- 11.1 Sono organi dell'Organizzazione: l'Assemblea, il Comitato Esecutivo ed il Presidente.
- 11.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 13 (Composizione)

- 13.1 L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all'Organizzazione ed è l'organo sovrano.
- 13.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 14 (Convocazione)

- 14.1 L'Assemblea si riunisce ogni trimestre oppure su convocazione straordinaria del Presidente oppure su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli Aderenti o quando il Comitato Esecutivo lo ritiene necessario.
- 14.2 Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Una copia dell'avviso di convocazione sarà affissa nella bacheca dell'Organizzazione.

- 14.3 L'Assemblea viene convocata in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di almeno mezz'ora tra le due convocazioni.

ART. 15 (Validità dell'Assemblea)

- 15.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Aderenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro Aderente.
- 15.2 In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti presenti, in proprio o in delega.
- 15.3 L'Aderente che rappresenti un altro Associato impedito a partecipare all'Assemblea a mezzo delega scritta, può produrre non più di una delega.
- 15.4 Il limite massimo delle deleghe producibili, in caso di Associati facenti parte dello stesso nucleo familiare, è di tre.
- 15.5 In ogni caso il numero complessivo delle deleghe prodotte da un Associato, non può essere maggiore di tre.

ART. 16 (Votazione)

- 16.1 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello Statuto avviene con la maggioranza dei due terzi degli Aderenti (cfr. art. 4.1).
- 16.2 L'Assemblea delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Aderenti
- 16.3 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le loro qualità.
- 16.4 Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

ART. 17 (Verbalizzazione)

- 17.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale, redatto dal Segretario oppure in sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
- 17.2 Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione.
- 17.3 Ogni Aderente dell'Organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II: Il Comitato Esecutivo

ART. 18 (Composizione)

- 18.1 Il Comitato Esecutivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea tra gli Aderenti all'Organizzazione. I componenti del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

- 18.2 Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti quattro componenti.
- 18.3 Il Vicepresidente ed il Segretario dell'Organizzazione vengono eletti dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti fra i componenti del Comitato Esecutivo e durano in carica due anni.
- 18.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto.
- 18.5 In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso del Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e svolge le funzioni del Presidente fino alle elezioni.
- 18.6 Se il nuovo Presidente è membro del Comitato Esecutivo, si procede, nella stessa Assemblea, all'elezione della carica di membro del Comitato Esecutivo divenuta vacante.
- 18.7 Il nuovo Presidente ed il nuovo membro del Comitato Esecutivo rimangono in carica per il periodo che rimane in carica il Comitato Esecutivo, fino cioè alla scadenza naturale del suo mandato.

ART. 19 (Presidente del Comitato Esecutivo)

- 19.1 Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Comitato Esecutivo.

ART. 20 (Durata e funzioni)

- 20.1 Il Comitato Esecutivo, che dura in carica per il periodo di due anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi degli Aderenti.
- 20.2 Il Comitato Esecutivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Organizzazione di volontariato.
- 20.3 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità della votazione, prevale il voto del Presidente.
- 20.4 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza da altro componente del Comitato Esecutivo, e sottoscritto dal redattore e dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli Aderenti per la consultazione.

CAPO III: Il Presidente

ART. 21 (Elezione)

- 21.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
- 21.2 Può essere eletto Presidente il componente dell'Assemblea che abbia almeno diciotto anni.

ART. 22 (Durata)

- 22.1 Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
- 22.2 L'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli Aderenti, può revocare il Presidente.
- 22.3 Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23 (Funzioni)

- 23.1 Il Presidente rappresenta l'Organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Organizzazione verso l'esterno.
- 23.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo, costata la regolarità delle convocazioni e delle deleghe e cura l'ordinato svolgimento dei lavori garantendo il diritto d'intervento.
- 23.3 Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, e cura che siano custoditi presso la sede dell'Organizzazione, dove possono essere consultati dagli Aderenti.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 24 (Indicazioni delle risorse)

- 24.1 Le risorse economiche dell'Organizzazione, in conformità alla legge 266/91, sono costituite da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) contributi degli aderenti, da privati, da persone fisiche o giuridiche;
 - c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
 - d) quote associative;
 - e) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - f) proventi da attività commerciali e produttive marginali;
 - g) proventi da convenzioni e ogni altro tipo di entrate.

ART. 25 (I beni)

- 25.1 I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 25.2 I beni immobili ed i beni registrati mobili, possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
- 25.3 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione, e può essere consultato dagli Aderenti.

ART. 26 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

- 26.1 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

- 26.2 I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.
- 26.3 Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

ART. 27 (Attività marginali e loro proventi)

- 27.1 L'Organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui all'Art. 6.1 e all'Art. 6.2 del presente Statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- 27.2 I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Organizzazione.
- 27.3 L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione e con i principi della Legge n.266 del 11 agosto 1991.
- 27.4 Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.
- 27.5 Tutte le attività dell'Associazione devono avere l'approvazione del Comitato Esecutivo.

ART. 28 (Devoluzione dei beni)

- 28.1 In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla Associazione Bambino Emopatico ed Oncologico di Verona (A.B.E.O.).
- 28.2 All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 28.3 L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 28.4 Lo scioglimento, la cessazione e la liquidazione dell'Organizzazione è deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Aderenti.

TITOLO VI: IL BILANCIO

ART. 29 (Bilanci consuntivo e preventivo)

- 29.1 I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal 01 gennaio.
- 29.2 Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- 29.3 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 30 (Formazione e contenuto del bilancio)

- 30.1 Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- 30.2 Il bilancio consuntivo è elaborato dal Comitato Esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 31 (Controllo sul bilancio)

- 31.1 I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 31.2 Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- 31.3 Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate, sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.
- 31.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti e dura in carica due anni.
- 31.5 L'Assemblea elegge il Coordinatore dei Revisori dei Conti che coordina i lavori del Collegio, cura la tenuta dei Verbali delle Adunanze dei Revisori dei Conti, risponde direttamente al Presidente dell'Organizzazione dei lavori di sua responsabilità.
- 31.6 La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Componente del Comitato Esecutivo.

ART. 32 (Approvazione del bilancio)

- 32.1 Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza di due terzi dei presenti entro il trenta marzo.
- 32.2 Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza di due terzi dei presenti.
- 32.3 I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell'Organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni Aderente.

TITOLO VII: LE CONVENZIONI

ART. 33 (Deliberazione delle convenzioni)

- 33.1 Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti, sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei presenti.
- 33.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione.

ART. 34 (Stipulazione della convenzione)

34.1 La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Organizzazione di volontariato.

ART. 35 (Attuazione della convenzione)

35.1 Il Comitato Esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII: DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 36 (Dipendenti)

36.1 L'Organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266.

36.2 I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti, sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

36.3 I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 37 (Collaboratori di lavoro autonomo)

37.1 L'Organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla Legge 266/91.

37.2 I rapporti tra l'Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

37.3 I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX: LA RESPONSABILITA'

ART. 38 (Responsabilità ed assicurazione degli Aderenti)

38.1 Gli Aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

38.2 La polizza di assicurazione è tenuta, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione ed ogni Associato può prenderne visione e trarne copia.

ART. 39 (Responsabilità dell'Organizzazione)

39.1 L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 40 (Assicurazione dell'Organizzazione)

40.1 L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

TITOLO X: RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 41 (Rapporto con altri enti e soggetti)

41.1 L'Organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 (Disposizioni finali)

42.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

il Presidente
Scarmagnani Claudio

il Vicepresidente
Pasotto Donata

il Segretario
Franchini Romina

Approvato con Delibera dell'Assemblea il 19 aprile 2009.

Registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Verona 1,
Atti Privati, Serie 3^a, Numero 4663 il 14 Maggio 2009.